



# REGIONE MOLISE

## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -  
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

(cod. DP.A2.04.2C.01) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3665 DEL 18-07-2023

**OGGETTO: STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI CLINKER IN FORNI ROTATIVI E COINCENERIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITA' CARRERA DEL CONTE S.S. 85 – KM. 15,700 DEL COMUNE DI SESTO CAMPANO (IS) DI PROPRIETA' DELLA DITTA COLACEM S.P.A. – AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 16 DEL 21/07/2015, COSÌ AGGIORNATA E RIESAMINATA RISPETTIVAMENTE CON LE SUCCESSIVE DD. N. 878 DEL 17/03/2016, N. 5549 DEL 10/11/2017, N. 1939 DEL 13/05/2019 E N. 2103 DEL 12/04/2021 - PROVVEDIMENTI.**

---

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio  
GIUSEPPE GEREMIA

Campobasso, 18-07-2023

---

## IL DIRETTORE REGGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

### VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo dell’apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321 del 30/06/2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute;
- la D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 concernente il “Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell’articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti”;
- la D.G.R. n. 74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: “Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione”;
- la D.G.R. n. 188 del 31/05/2023, con la quale è stato conferito l’incarico in reggenza di Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante le “Norme in materia Ambientale” e, in particolare, il Titolo III bis recante le disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

### VISTE:

- le delibere n. 678 del 20/06/2007 e n. 541 dell’8/08/2012, con le quali la Giunta Regionale ha affidato all’ARPA Molise le istruttorie tecniche relative alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la Convenzione stipulata tra la Regione Molise e l’ARPA Molise per l’esame delle pratiche per il rilascio delle predette autorizzazioni;
- la delibera n. 580 del 30/05/2007, con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a determinare le tariffe per le istruttorie relative alle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi dell’ex art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 59/05, da versare a favore della Regione Molise, a titolo di acconto;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro della Salute, in data 24 aprile 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall’ex decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- la delibera n. 541 dell’8/08/2012, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l’adeguamento al tariffario nazionale – approvato con il suddetto decreto – da parte degli istanti – necessario per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.;

**VISTE** le disposizioni contenute nel comma 1, dell’art. 29-nonies, del citato decreto legislativo n. 152/06, che testualmente recita:

*“Il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.”;*

### VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. 16 del 21/07/2015 con la quale si è rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in favore della società Colacem S.p.A. con sede legale in Via della Vittorina, 60 del Comune di Gubbio (PG), per l’esercizio dello stabilimento di produzione di clinker in forni rotativi e coincenerimento di rifiuti non pericolosi, sito in località Carrera del Conte S.S. 85 – Km. 15,700 del Comune di Sesto Campano (IS), alle condizioni di cui alla Relazione Istruttoria e del Piano di Monitoraggio redatta da ARPA Molise, nonché all’integrale rispetto di quanto indicato nell’istanza di autorizzazione presentata;
- la determinazione dirigenziale n. 878 del 17/03/2016 con la quale si è disposto l’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD. n. 16/2015;
- la determinazione dirigenziale n. 5549 del 10/11/2017 con la quale si è disposto il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale su richiamata;
- le determinazioni dirigenziali n. 1939 del 13/05/2019 e n. 2103 del 12/04/2021, con le quali si è disposto l’ulteriore aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di che trattasi;

**DATO ATTO** che:

- con nota in data 3/05/2023, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 84183 dell’11/05/2023, in atti, il

Gestore dello stabilimento di proprietà della società Colacem S.p.A. con sede legale in Via della Vittorina, 60 del Comune di Gubbio (PG), ha inviato, ai sensi dell'art. 29-nonies, del decreto legislativo n. 152/06, comunicazione di modifica non sostanziale al fine di realizzare, presso la propria cementeria sita in località Carrera del Conte S.S. 85 – Km. 15,700 del Comune di Sesto Campano (IS), due silii in metallo per lo stoccaggio del cemento sfuso e l'ampliamento della tettoia per il deposito del gesso e della pozzolana;

- con note acquisite al prot.lo dell'Ente in data 13/05/2022 e 20/05/2022, ARPA Molise ha fatto presente che nella comunicazione di modifica non sostanziale presentata dall'azienda su menzionata era stata allegata la lista di controllo per la valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/06;

- con nota in data 18/05/2022, prot. n. 87933, questo Servizio regionale ha comunicato all'azienda l'improcedibilità del procedimento connesso alla comunicazione di modifica non sostanziale, fino alla definizione delle valutazioni preliminari da parte di ARPA Molise;

- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 168722 del 10/10/2022, ARPA Molise ha espresso le proprie deduzioni in merito alla valutazione preliminare richiesta dall'azienda di che trattasi;

- con nota in data 20/10/2022, prot. n. 175738, in atti, questo Servizio regionale, sulla base delle valutazioni espresse da ARPA Molise sulla verifica preliminare avanzata dall'azienda di che trattasi, ha fatto presente che gli interventi proposti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella nota stessa, non determinano effetti negativi e significativi sull'ambiente e, pertanto, non si rende necessario assoggettare gli interventi stessi a procedimenti di valutazione ambientale;

- con nota in data 26/10/2022, prot. n. 179584, in atti, il Servizio regionale ha richiesto ad ARPA Molise il parere tecnico-scientifico sia in merito alla sostanzialità o meno delle modifiche proposte dall'azienda sia in merito agli aspetti legati alle condizioni prescrittive da applicare rispetto al regime autorizzativo vigente;

- con nota in data 20/12/2022, prot. n. 18380, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 211482 del 27/12/2022, ARPA Molise ha trasmesso l'istruttoria tecnica di merito;

- con nota in data 30/12/2022, prot. n. 213164, in atti, questo Servizio regionale ha classificato la modifica proposta dall'azienda quale "modifica non sostanziale" e ha chiesto ad ARPA Molise di predisporre la Relazione Istruttoria da porre a corredo del provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 16253 del 25/01/2023, in atti, la ditta COLACEM S.p.A. ha trasmesso a questo Servizio regionale e ad ARPA Molise la documentazione integrativa richiesta dalla citata Agenzia;

- con nota in data 19/06/2023 prot. n. 8380, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 102621 del 22/06/2023, ARPA Molise ha trasmesso a questo Servizio regionale la Relazione Istruttoria – Rev.1.1. – giugno 2023, riferita al procedimento di che trattasi;

**DATO ATTO** che l'aggiornamento oggetto del presente procedimento:

- riguarda le modifiche progettuali al ciclo produttivo ed all'assetto impiantistico dell'attività IPPC codice 3.1, lett.ra a), di produzione di clinker (cemento) in forni rotativi, con capacità produttiva di 1250000 Mg/anno, a piena capacità, di clinker e 1700000 Mg/anno, a piena capacità, di cemento, così come autorizzato con l'A.I.A. vigente;

- interessa la FASE di LAVORAZIONE D: dosaggio costituenti e macinazione del cotto;

- interessa la FASE di LAVORAZIONE E: deposito cemento e spedizione cemento sfuso;

- riguarda l'attività connessa alla principale IPPC di trattamento/recupero di materia (R5) di rifiuti non pericolosi con capacità produttiva, intesa in termini di quantitativi massimi annuali di rifiuti non pericolosi avviati allo stoccaggio/messa in riserva (R13) ed al trattamento/recupero di materia (R5) di rifiuti, di 265500 Mg/anno di rifiuti non pericolosi, così come autorizzate con l'A.I.A. vigente;

- interessano le fasi di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi (*calchi in gesso esausto, sfridi di produzione pannelli in gesso, demolizione edifici, rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici, gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi, gessi chimici*) delle attività codici 7.12, 7.13, 13.5, 13.6 e 13.7 di cui al sub Allegato 1 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998, con quantitativi massimi annuali di rifiuti non pericolosi avviati allo stoccaggio/messa in riserva (R13) nelle aree di stabilimento di 50000 Mg/anno, così come autorizzate con l'A.I.A. vigente;

consiste:

- nell'installazione di un silo in acciaio di capacità pari a 1800 Mg, con identificativo silo n. 5, da adibire allo stoccaggio del cemento pozzolanico sfuso CEM IV A/P 42.5 N SR "low alcali", da posizionare in linea con il silo esistente denominato silo n. 2, comprensivo di tutte le apparecchiature/utilities di servizio necessarie per il carico e lo scarico del cemento sfuso, munito di n. 3 filtri a tessuto per la depolverazione a secco della captazione e convogliamento delle emissioni diffuse e fuggitive provenienti dalle operazioni di carico e di scarico del cemento sfuso;

- nel conseguente convogliamento delle predette emissioni in atmosfera depolverate al punto di emissione in

atmosfera esistente denominato E26, significativo e soggetto a monitoraggio/controllo ex art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, munito di filtri a tessuto, con quota dal piano campagna di circa 60 m e portata massima di 15000Nm<sup>3</sup>/h;

- nell'installazione di un silo in acciaio di capacità pari a 1800 Mg, con identificativo silo n. 6, da adibire allo stoccaggio del cemento Portland sfuso CEM II-A/L LL R ad elevate resistenze iniziali, da posizionare in linea con il silo esistente denominato silo n. 3, comprensivo di tutte le apparecchiature/utilities di servizio necessarie per l'alimentazione e l'estrazione del cemento, munito di n. 3 filtri a tessuto per la depolverazione a secco della captazione e convogliamento delle emissioni diffuse e fuggitive provenienti

dalle operazioni di carico e di scarico;

- nel conseguente convogliamento delle predette emissioni in atmosfera depolverate al punto di emissione in atmosfera esistente denominato E31, significativo e soggetto a monitoraggio/controllo ex art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006, munito di filtri a tessuto, con quota dal piano campagna di circa 60 m e portata massima di 15000 Nm<sup>3</sup>/h;
- nell'ampliamento della tettoia per lo stoccaggio del gesso e della pozzolana;
- nel conseguente incremento di 1400 Mg del quantitativo di stoccaggio della materia prima pozzolana;
- nel conseguente incremento di 1400 Mg del quantitativo di stoccaggio della materia prima gesso;
- ovvero nel conseguente incremento di 1400 Mg del quantitativo di stoccaggio istantaneo di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione delle fasi di stoccaggio/messa in riserva (R13) dei raggruppamenti omogenei di rifiuti non pericolosi (*calchi in gesso esausto, sfridi di produzione pannelli in gesso, demolizione edifici, rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici, gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi, gessi chimici*) delle attività codici 7.12, 7.13, 13.5, 13.6 e 13.7 di cui al sub Allegato 1 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998;

**ATTESO** che:

ai fini delle emissioni in atmosfera:

- si prevede la sola alterazione tecnica delle condizioni di convogliabilità delle emissioni in atmosfera del camino E26 attraverso l'accorpamento di due o più emissioni in atmosfera equivalenti dal punto di vista qualitativo ed in assenza di aumento quantitativo delle portate emesse già autorizzate: il convogliamento delle predette emissioni in atmosfera, in condizioni ampiamente cautelative e di contemporaneità di utilizzo di tutte le apparecchiature, è compatibile con la portata di progetto del filtro a tessuto di 15000 Nm<sup>3</sup>/h a presidio del camino stesso;
- si prevede la sola alterazione tecnica delle condizioni di convogliabilità delle emissioni in atmosfera del camino E31 attraverso l'accorpamento di due o più emissioni in atmosfera equivalenti dal punto di vista qualitativo ed in assenza di aumento quantitativo delle portate emesse già autorizzate: il convogliamento delle predette emissioni in atmosfera, in condizioni ampiamente cautelative e di contemporaneità di utilizzo di tutte le apparecchiature, è compatibile con la portata di progetto del filtro a tessuto di 15000 Nm<sup>3</sup>/h a presidio del camino stesso;

ai fini della gestione dei rifiuti:

- si prevedono modifiche per i raggruppamenti omogenei di rifiuti non pericolosi (*calchi in gesso esausto, sfridi di produzione pannelli in gesso, demolizione edifici, rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici, gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi, gessi chimici*) delle attività codici 7.12, 7.13, 13.5, 13.6 e 13.7 di cui al sub Allegato 1 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998, l'aumento di 1400 Mg dei quantitativi di stoccaggio istantaneo di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione, mediante le operazioni di recupero R13, in assenza di aumenti dei quantitativi massimi annuali di 50000 Mg/anno già autorizzati;
- si prevede che, per le tipologie di rifiuti non pericolosi, riportate nell'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera "B":
- il quantitativo massimo istantaneo in ingresso installazione da avviare alle operazioni di recupero R13 è pari a **3292** Mg di rifiuti non pericolosi, corrispondenti a circa 2560 m<sup>3</sup> (modifica progettuale);
- il quantitativo massimo annuale di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione, da avviare alle operazioni di recupero R5 e R13, è attualmente pari a **265500** Mg/anno;
- si prevede che, per le tipologie di rifiuti non pericolosi, da avviare alle fasi di stoccaggio/messa in riserva e di trattamento/utilizzo come combustibile e come altro mezzo per produrre energia da rifiuti mediante le operazioni R1 e R13, riportate nell'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera "C":
- il quantitativo massimo istantaneo in ingresso installazione da avviare alle operazioni di recupero R13 è attualmente pari a **140** Mg di rifiuti non pericolosi, corrispondenti a circa 600 m<sup>3</sup>;
- il quantitativo massimo annuale di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione, da avviare alle operazioni di recupero R1 e R13, è attualmente pari a **25000** Mg/anno;
- le modalità di stoccaggio e trattamento sono le seguenti:

Identificativo attività: 1

tipologie rifiuti: 19 12 10

descrizione rifiuti: CSS-rifiuto

caratteristiche del rifiuto: caratteristiche rifiuto di cui al punto 1.2 al sub Allegato 2 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998

operazioni autorizzate: R13/R1

identificativo stoccaggio: capannone CSS

stato fisico: solido

superficie stoccaggio: 570 m<sup>2</sup>

capacità istantanea stoccaggio: 140 Mg / circa 600 m<sup>3</sup>

capacità massima stoccaggio: 25000 Mg/anno

capacità massima recupero energetico: 25000 Mg/anno

tipologia stoccaggio: capannone CSS-rifiuto

ubicazione stoccaggio: POS. 8 in Figura 17

ubicazione recupero: identificativo POS. 07 in Figura 17

destinazione: utilizzo come combustibile

note: per le tipologie omogenee di rifiuti non pericolosi dell'attività codice 1 di cui al sub Allegato 2 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 è previsto il trattamento di rifiuti non pericolosi (R1) e lo stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti non

*pericolosi in capannone (POS. 08)*

- si prevedono le tipologie, i quantitativi massimi istantanei e annuali per gli stoccaggi/messa in riserva (R13) e i quantitativi massimi annuali di trattamento/recupero di materia (R5) di rifiuti non pericolosi relativi all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, individuati nell'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lett.ra "D",

**ATTESO** che, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 29-quater, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce:

- l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, ex art. 208, del decreto legislativo n. 152/06;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269, del predetto decreto legislativo, generate dai seguenti camini:
  - E 26 emissioni "silo n. 2 e silo n. 5 cemento sfuso"*
  - E 31 emissioni "silo n. 3 e silo n. 6 cemento sfuso"*

**RILEVATO** che le modifiche progettuali al ciclo produttivo ed all'assetto impiantistico, per quanto di competenza e limitatamente alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152/2006:

- non danno luogo ad un incremento della capacità produttiva dell'installazione IPPC codice 3.1, lettera a), di produzione di clinker (cemento) in forni rotativi;
- non danno luogo, altresì, ad un incremento della capacità produttiva dell'impianto integrato IPPC codice 5.2, lettera a), di coincenerimento dei rifiuti non pericolosi;
- sono da intendersi come modifiche, estensioni e/o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'installazione in parola, riconducibile ai progetti di cui al punto 3, lettera p), dell'Allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 (*impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno*);
- sono da intendersi come modifiche, estensioni e/o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'installazione in parola, riconducibile anche ai progetti di cui al punto 7, lettera z.b), dell'Allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 (*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti nonpericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*);
- non danno luogo ad un incremento significativo della predetta soglia di produzione di clinker (cemento) in forni rotativi;
- non danno luogo ad un incremento della predetta soglia di trattamento di rifiuti non pericolosi;
- sono state sottoposte alla procedura di verifica preliminare ex art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006;
- non rientrano nelle categorie di cui all'art. 6, commi 6 o 7, del decreto legislativo n. 152/2006, poiché la predetta procedura di verifica preliminare si è conclusa positivamente con comunicazione dell'Ufficio "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale" del presente Servizio regionale;
- non comportano l'avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC;
- non comportano, in termini di flusso di massa significativo, l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte II ed alle Tabelle A1 ed A2 dell'Allegato I alla Parte V del decreto legislativo n. 152/2006;
- non comportano una variazione dell'impatto emissivo in atmosfera autorizzato;
- non comportano l'attivazione di nuovi punti di scarico di acque reflue da autorizzare ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006;
- non comportano l'attivazione di nuovi punti di emissioni in atmosfera convogliate, da autorizzare ai sensi dell'art. 269, del decreto legislativo n. 152/2006;
- non comportano l'attivazione di nuove operazioni di gestione rifiuti, da autorizzare ai sensi dell'art. 208, del decreto legislativo n. 152/2006;
- non comportano modifiche qualitative delle emissioni a cui devono essere associati valori limite e che devono essere soggette a monitoraggio/controllo periodico;
- comportano un incremento dei quantitativi istantanei di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi in ingresso installazione in assenza di introduzione di nuove tipologie di rifiuti trattati e di incremento dei quantitativi di rifiuti trattati previsti dall'A.I.A. vigente;
- comportano una revisione delle prescrizioni dell'A.I.A. vigente;
- non comportano modifiche del ciclo produttivo descritto nell'A.I.A. vigente;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 16 del 21/07/2015 con la quale, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva Regionale approvata con D.G.R. 74/2000, che reca disposizioni in materia di garanzia a carico di soggetti autorizzati all'attività di smaltimento e recupero rifiuti, si è stabilito in € **719.558,86** l'importo della garanzia finanziaria da prestare in favore della Regione Molise, a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta, come da prospetto seguente:  
punto 2.3.2.1:

movimentazione rifiuti (t/a) 265.500 (operazione R5) Quota fissa: € 129.114,22  
 capacità stoccaggio istantaneo (operazione R13 correlata all'operazione R5) t 727 x 82.63= € 60.072,01  
punto 2.3.3.1:  
 movimentazione rifiuti (Kg/h) (operazione R1) Quota fissa € 103.291,38  
 4.160 x 51,64 Euro 214.882,40  
 capacità stoccaggio istantaneo (operazione R13 correlata all'operazione R5) t 68 x 82.63= € 5.618,84  
punto 2.1.2:  
 stoccaggio rifiuti (deposito istantaneo) t 2.500 x 103,29 x 0.80= € 205.753,68  
 1.032,91 x 0.80 quota fissa € 826,33  
 Importo complessivo polizza fidejussoria: € **719.558,86**

**VISTA** la polizza fidejussoria avente n. 102368360 del 13/10/2025, depositata, in atti, costituita presso UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Gubbio (PG) per la somma complessiva di € 719.558,76, a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra;

**ATTESO** che le modifiche proposte dall'azienda comportano un incremento dei quantitativi istantanei di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi in ingresso installazione;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla rivalutazione della predetta garanzia finanziaria, tenendo conto delle modifiche impiantistiche e/o del ciclo produttivo oggetto del presente aggiornamento e, quindi, al ricalcolo della predetta somma nel modo seguente:

**Attività di trattamento rifiuti**

Attività di trattamento (R5) rifiuti non pericolosi  
 Punto 2.3.2.1. della D.G.R. n. 74/2000

Potenzialità impianto pari a 265500 Mg/anno > 150000 m<sup>3</sup>/anno = € 129.114,22

Attività di trattamento (R1) rifiuti non pericolosi

Punto 2.3.3.1. della D.G.R. n. 74/2000

Potenzialità impianto pari a 4160 Kg/ora fino a 200 Kg/ora = € 103.291,38

oltre 200 Kg/ora (4160-200) x € 51,65 = € 204.534,00

Totale attività di trattamento rifiuti € **436.939,60**

**Attività di stoccaggio/messa in riserva rifiuti**

Attività di stoccaggio connesso al trattamento rifiuti (R13/R5)

Punto 2.1.1./2.2 della D.G.R. n. 74/2000

Potenz. istantanea 3292 Mg fino a 10 Mg (1.549,37 x 0,8\*) = € 1.239,50

oltre 10 Mg (3292 – 10) x € 154,94 x 0,8\* = € 406.810,46

Attività di stoccaggio connesso al trattamento rifiuti (R13/R1)

Punto 2.1.1./2.2 della D.G.R. n. 74/2000

Potenz. istantanea 140 Mg fino a 10 Mg (1.549,37 x 0,8\*) = € 1.239,50

oltre 10 Mg (140 – 10) x € 154,94 x 0,8\* = € 16.113,76

Totale attività di stoccaggio/messa in riserva rifiuti € **425.403,22**

**Totale complessivo importo polizza fidejussoria € 862.339,82**

Applicazione disposizioni ex punto 2.2 della D.G.R. n. 74/2000

\* *Messa in riserva: si applicano le tariffe previste per il deposito preliminare nella misura dell'80%*

**VISTA** la Relazione Istruttoria finale – rev. 1.0 – giugno 2023, predisposta dall'ARPA Molise, allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra "A", quale parte integrante e sostanziale;

**VISTA**, altresì, la nota avente prot.llo n. 175738 del 20/10/2022, in atti, con la quale questo Servizio regionale, nell'escludere l'assoggettabile a procedimenti di valutazione ambientale delle modifiche proposte dall'azienda, suggerisce alla stessa di approfondire gli aspetti legati al modello geologico del sottosuolo nonché, in riferimento alla tutela della risorsa idrica sotterranea, prescrive di attenersi a quanto indicato ai punti 7 e 11 della lista di controllo e a quanto indicato nelle relative conclusioni istruttorie;

**RILEVATO** che la predetta società ha effettuato il pagamento delle spese istruttorie in favore dell'ARPA Molise, quale tariffa per l'aggiornamento dell'autorizzazione di che trattasi, giusta comunicazione inviata dall'azienda, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21516 del 2/02/2023, in atti;

**DATO ATTO** che l'imposta di bollo, a cui è assoggettato il presente atto ai sensi del D.P.R. n. 642/72, è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione della marca da bollo di € 16,00, avente i seguenti estremi identificativi, depositata, in atti:

Identificativo: 01210401845876

Data: 12/12/2022

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo n.

152/06, all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con determinazione dirigenziale n. 16 del 21/07/2015, così come aggiornata e riesaminata rispettivamente con le successive DD. n. 878 del 17/03/2016, n. 5549 del 10/11/2017, n. 1939 del 13/05/2019 e n. 2103 del 12/04/2021, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti dirigenziali sopra menzionati;

**ATTESO** che nei confronti del sottoscritto Direttore Reggente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90;

Tutto ciò premesso,

## DETERMINA

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 16 del 21/07/2015, così come aggiornata e riesaminata rispettivamente con le successive DD. n. 878 del 17/03/2016, n. 5549 del 10/11/2017, n. 1939 del 13/05/2019 e n. 2103 del 12/04/2021, in favore della Società COLACEM S.p.A. con sede legale in Via della Vittorina, 60 del Comune di Gubbio (PG), per l'esercizio del proprio stabilimento di produzione di clinker in forni rotativi, sito in località Carrera del Conte S.S. 85 – Km. 15,700 del Comune di Sesto Campano (IS);

2. di prendere atto che, ai fini del presente aggiornamento, le modifiche progettuali al ciclo produttivo e all'assetto impiantistico, così come riportate nella documentazione tecnica all'allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata dall'azienda, depositata, in atti, e nella Relazione Istruttoria predisposta da ARPA Molise, allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra "A", nel loro contesto:

- riguardano l'esercizio dell'attività principale IPPC codice 3.1, lett.ra a), di produzione di clinker (cemento) in forni rotativi, con capacità produttiva di 1250000 Mg/anno, a piena capacità, di clinker e 1700000 Mg/anno, a piena capacità, di cemento, così come autorizzato con l'AIA vigente;
- interessano la FASE di LAVORAZIONE D: dosaggio costituenti e macinazione del cotto;
- interessano la FASE di LAVORAZIONE E: deposito cemento e spedizione cemento sfuso;
- riguardano l'attività connessa alla principale IPPC di trattamento/recupero di materia (R5) di rifiuti non pericolosi con capacità produttiva, intesa in termini di quantitativi massimi annuali di rifiuti non pericolosi avviati allo stoccaggio/messa in riserva (R13) ed al trattamento/recupero di materia (R5) di rifiuti, di 265500 Mg/anno di rifiuti non pericolosi, così come autorizzate con l'A.I.A. vigente;
- interessano le fasi di stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi (*calchi in gesso esausto, sfridi di produzione pannelli in gesso, demolizione edifici, rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici, gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi, gessi chimici*) delle attività codici 7.12, 7.13, 13.5, 13.6 e 13.7 di cui al sub Allegato 1 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998, con quantitativi massimi annuali di rifiuti non pericolosi avviati allo stoccaggio/messa in riserva (R13) nelle aree di stabilimento di 50000 Mg/anno, così come autorizzate con l'A.I.A. vigente;

consistono:

- nell'installazione di un silo in acciaio di capacità pari a 1800 Mg, con identificativo silo n. 5, da adibire allo stoccaggio del cemento pozzolanico sfuso CEM IV A/P 42.5 N SR "low alcali", da posizionare in linea con il silo esistente denominato silo n. 2, comprensivo di tutte le apparecchiature/utilities di servizio necessarie per il carico e lo scarico del cemento sfuso, munito di n. 3 filtri a tessuto per la depolverazione a secco della captazione e convogliamento delle emissioni diffuse e fuggitive provenienti dalle operazioni di carico e di scarico del cemento sfuso;
- nel conseguente convogliamento delle predette emissioni in atmosfera depolverate al punto di emissione in atmosfera esistente denominato E26, significativo e soggetto a monitoraggio/controllo ex art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, munito di filtri a tessuto, con quota dal piano campagna di circa 60 m e portata massima di 15000 Nm<sup>3</sup>/h;
- nell'installazione di un silo in acciaio di capacità pari a 1800 Mg, con identificativo silo n. 6, da adibire allo stoccaggio del cemento portland sfuso CEM II-A/L LL R ad elevate resistenze iniziali, da posizionare in linea con il silo esistente denominato silo n. 3, comprensivo di tutte le apparecchiature/utilities di servizio necessarie per l'alimentazione e l'estrazione del cemento, munito di n. 3 filtri a tessuto per la depolverazione a secco della captazione e convogliamento delle emissioni diffuse e fuggitive provenienti dalle operazioni di carico e di scarico;
- nel conseguente convogliamento delle predette emissioni in atmosfera depolverate al punto di emissione in atmosfera esistente denominato E31, significativo e soggetto a monitoraggio/controllo ex art. 269 del decreto legislativo 152/2006, munito di filtri a tessuto, con quota dal piano campagna di circa 60 m e portata massima di 15000 Nm<sup>3</sup>/h;
- nell'ampliamento della tettoia per lo stoccaggio del gesso e della pozzolana;
- nel conseguente incremento di 1400 Mg del quantitativo di stoccaggio della materia prima pozzolana;
- nel conseguente incremento di 1400 Mg del quantitativo di stoccaggio della materia prima gesso;
- ovvero nel conseguente incremento di 1400 Mg del quantitativo di stoccaggio istantaneo di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione delle fasi di stoccaggio/messa in riserva (R13) dei raggruppamenti omogenei di rifiuti non pericolosi (*calchi in gesso esausto, sfridi di produzione pannelli in gesso, demolizione edifici, rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici, gessi chimici da*

desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi, gessi chimici) delle attività codici 7.12, 7.13, 13.5, 13.6 e 13.7 di cui al sub Allegato 1 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998;

3. di stabilire, altresì, che:  
ai fini delle emissioni in atmosfera:

la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, del predetto decreto legislativo n. 152/06, limitatamente ai seguenti punti di emissione:

- E 26 emissioni "silo n. 2 e silo n. 5 cemento sfuso"
- E 31 emissioni "silo n. 3 e silo n. 6 cemento sfuso"

ai fini della gestione dei rifiuti:

la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208, del predetto decreto legislativo n. 152/06, limitatamente alle modifiche oggetto del presente aggiornamento e, in particolare:

a. **per i raggruppamenti omogenei di rifiuti non pericolosi** (calchi in gesso esausto, sfridi di produzione pannelli in gesso, demolizione edifici, rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici, gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi, gessi chimici) delle attività codici 7.12, 7.13, 13.5, 13.6 e 13.7 di cui al sub Allegato 1 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 si autorizza l'aumento di **1400** Mg dei quantitativi di stoccaggio istantaneo di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione, mediante le operazioni di recupero R13, in assenza di aumenti dei quantitativi massimi annuali di 50000 Mg/anno già autorizzati;

b. **per le tipologie di rifiuti non pericolosi**, riportate nell'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera "B":

- il quantitativo massimo istantaneo in ingresso installazione da avviare alle operazioni di recupero R13 è pari a **3292** Mg di rifiuti non pericolosi, corrispondenti a circa 2560 m<sup>3</sup> (modifica progettuale);

- il quantitativo massimo annuale di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione, da avviare alle operazioni di recupero R5 e R13, resta pari a **265500** Mg/anno;

c. **per le tipologie di rifiuti non pericolosi**, da avviare alle fasi di stoccaggio/messa in riserva e di trattamento/utilizzo come combustibile e come altro mezzo per produrre energia da rifiuti mediante le operazioni R1 e R13, riportate nell'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera "C":

- il quantitativo massimo istantaneo in ingresso installazione da avviare alle operazioni di recupero R13 è attualmente pari a **140** Mg di rifiuti non pericolosi, corrispondenti a circa 600 m<sup>3</sup>;

- il quantitativo massimo annuale di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione, da avviare alle operazioni di recupero R1 e R13, resta pari a **25000** Mg/anno;

- le modalità di stoccaggio e trattamento dei predetti rifiuti risultano le seguenti:

Identificativo attività: 1

tipologie rifiuti: 19 12 10

descrizione rifiuti: CSS-rifiuto

caratteristiche del rifiuto: caratteristiche rifiuto di cui al punto 1.2 al sub Allegato 2 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998

operazioni autorizzate: R13/R1

identificativo stoccaggio: capannone CSS

stato fisico: solido

superficie stoccaggio: 570 m<sup>2</sup>

capacità istantanea stoccaggio: 140 Mg / circa 600 m<sup>3</sup>

capacità massima stoccaggio: 25000 Mg/anno

capacità massima recupero energetico: 25000 Mg/anno

tipologia stoccaggio: capannone CSS-rifiuto

ubicazione stoccaggio: POS. 8 in Figura 17

ubicazione recupero: identificativo POS. 07 in Figura 17

destinazione: utilizzo come combustibile

note: per le tipologie omogenee di rifiuti non pericolosi dell'attività codice 1 di cui al sub Allegato 2 dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 è previsto il trattamento di rifiuti non pericolosi (R1) e lo stoccaggio/messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in capannone (POS. 08)

d. **per gli stoccaggi/messa in riserva (R13) e per le attività di trattamento/recupero di materia (R5) di rifiuti non pericolosi** riguardanti il presente aggiornamento, le tipologie, i quantitativi massimi istantanei e annuali e le modalità di stoccaggio autorizzate sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera "D";

4. di autorizzare, pertanto, ai sensi degli artt. 208 e 269, del decreto legislativo n. 152/06, così sostituiti dalla presente autorizzazione integrata ambientale, l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti e le emissioni in atmosfera generate dai camini E26 ed E31, così come riportate ai precedenti punti 2 e 3;

5. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento di aggiornamento:

- **al rispetto scrupoloso delle modalità gestionale e delle prescrizioni riportate nella Relazione Istruttoria – rev. 1.0 – giugno 2023, predisposta da ARPA Molise**, allegata al presente dispositivo sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, nonché alle disposizioni contenute nelle

normative emanate in materia ambientale e, in particolare, nella parte III bis del decreto legislativo n. 152/06;

- al rispetto delle prescrizioni riportate nella nota della Regione Molise avente prot.lo n. 175738 del 20/10/2022, indicata in premessa, derivanti dalle valutazioni espresse da ARPA Molise nell'ambito della procedura di esclusione delle modifiche proposte alle valutazioni di carattere ambientale;

6. di stabilire, inoltre, che, per l'esercizio delle attività di gestione di rifiuti non pericolosi da svolgersi nell'installazione IPPC in oggetto, correlate alle modifiche oggetto del presente aggiornamento, il gestore dovrà presentare, **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, l'appendice di variazione della garanzia finanziaria, così rideterminata complessivamente in € **862.339,82** (*diconsi euro ottocentosessantaduemilatrecentotrentanove/82*), da prestare in favore della Regione Molise con le modalità indicate nelle delibere di Giunta Regionale n. 74 del 24/01/2000 e n. 1675 del 10/11/2006; tale garanzia dovrà avere validità pari alla durata dell'autorizzazione integrata ambientale più due anni e, comunque, fino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Molise; essa dovrà essere eventualmente adeguata alla disciplina nazionale e, in ogni caso, al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del decreto legislativo n. 152/2006;

7. di stabilire che:

- restano ferme le prescrizioni e le disposizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 16 del 21/07/2015, così come aggiornata e riesaminata rispettivamente con le successive DD. n. 878 del 17/03/2016, n. 5549 del 10/11/2017, n. 1939 del 13/05/2019 e n. 2103 del 12/04/2021, per quanto compatibili, comprese quelle riguardanti le procedure di riesame e/o rinnovo e/o modifica dei provvedimenti autorizzativi, previste dal predetto decreto legislativo n. 152/06;
- il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, atti di assenso o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;

8. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

9. di sottoporre il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del documento provvisorio "Sistema dei controlli interni della Regione Molise" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 31 maggio 2023;

10. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

11. di disporre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13, del decreto legislativo n. 152/2006, che copia del presente provvedimento sia messo a disposizione del pubblico presso gli Uffici del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise e sul sito Web della stessa amministrazione regionale;

12. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Colacem S.p.A. di Sesto Campano (IS), al Comune di Sesto Campano (IS), alla Provincia di Isernia e all'ARPA Molise – Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Isernia;

13. di pubblicare il presente provvedimento su "Albo Pretorio on line" della Regione Molise e sul BURM come oggetto.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI  
AMBIENTALI  
IL DIRETTORE  
ANTONELLA LAVALLE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82